

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

Il D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della L. n. 449 del 27.12.1997, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. n. 191 del 16.6.1998, che all'art. 1, dopo aver sancito, al comma 1 che *"E' istituita, a decorrere dal 1.1.1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche"*, al comma 3 e 3 bis dispone che *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente il massimo dello 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali adottato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l'art. 42 a disciplina delle "Attribuzioni del Consiglio;

L'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 che espressamente dispone *che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

L'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce ulteriormente al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2021-2023 (G.U. n. 13 del 18/01/2021);

L'art. 13, comma 15, legge 22 dicembre 2011, n. 214 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduate, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamata la propria delibera C.C. n. 7 del 30/01/2020, con la quale è stata confermata per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5% come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2019;

RITENUTO di confermare per l'anno 2021 la medesima aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,5%;

VISTA la legge di bilancio 2021, n.178 del 30.12.2020;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2021 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., qui allegati;

Dato che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE ED APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2021 l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,5% (per cento) come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30 gennaio 2020;

2. **DI DICHIARARE** che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del TUEL n. 267/2000.